

## GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

\*\*\*\*\*

20 GIU. 2003

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

20 GIU. 2003

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212-  
ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	CARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILLOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIGNISI	Arrando	"	VERZASCHI	Mirco	"
FORMISANO	Aina Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI  
.....OMISSIS


ASSENTI: Tutti presenti -

DELIBERAZIONE N. \_\_\_\_\_

-558-

**Oggetto:**

**Deliberazione ARSLAI n. 58/CS del 11/02/2003 concernente: "Approvazione del regolamento recante norme per l'approvazione degli incentivi previsti dall'art. 18 della legge n. 109/1994".**




OGGETTO: Deliberazione ARSIAL n. 58/CS dell'11.02.2003 concernente "Approvazione del Regolamento recante norme per l'approvazione degli incentivi previsti dall'art. 18 della legge n. 109/1994".

ANNULLAMENTO

Data di scadenza controllo: 27 giugno 2003.

## LA GIUNTA REGIONALE

1106 2003



SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002;

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1995 n. 2 concernente "Istituzione dell'Agenzia Regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL)";

VISTA la deliberazione n. 58/CS dell'11.02.2003 con cui l'ARSIAL ha approvato il Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 18 della legge 109/1994;

DATO ATTO che con tale Delibera si apportavano modifiche all'art. 13 del Regolamento stesso approvato in sede di contrattazione decentrata integrativa del 25/07/2002, recepita con deliberazione ARSIAL n. 333/CS del 5.09.2002;

### RILEVATO:

- che con tali modificazioni si attribuiva valore retroattivo al citato art. 13, con conseguente revisione di tutti gli incentivi come precedentemente regolamentati;
- che, pertanto, si è reso necessario, con propria deliberazione n. 359 del 18/04/2003 richiedere alla Direzione Regionale Organizzazione e Personale - Area Avvocatura - il parere circa la valenza retroattiva della norma in esame: art. 13 del Regolamento per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 18 della legge 109/1994;
- che la suddetta Direzione, con nota prot. n. 62690 del 10 maggio u.s. ha rilasciato il parere di cui trattasi rilevando "l'illegittimità dell'art. 13 del regolamento in esame, che deve pertanto essere espunto";

RITENUTO, per l'imminente scadenza del termine per l'esercizio del controllo, di adottare il presente atto senza il preventivo parere della competente Commissione Consiliare,

### DELIBERA

di annullare la deliberazione ARSIAL n. 58/CS dell'11.02.2003, giusta parere della Direzione Regionale Organizzazione e Personale - Area Avvocatura - prot. n. 62690 del 10 maggio 2003, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento viene trasmesso, per opportuna conoscenza, alla competente Commissione Consiliare.



# ARSIAL

**Agenzia Regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio**

---

DELIBERAZIONE n. 58/CS del 11 FEB 2003 2003

OGGETTO: approvazione del Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi previsti dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2, istitutiva dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio -- ARSIAL;

VISTI il Decreto del Presidente della Giunta regionale del Lazio del 20 novembre 2001 n. 679 con il quale il dott. Andrea URBANI è stata nominato Commissario Straordinario dell'Agenzia ai sensi dell'art. 15, comma 4, della citata legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2, e il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio 10 maggio 2002, n. 213, di rinnovo della carica;

VISTO l'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109. e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede la ripartizione di una somma non superiore all'1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori;

VISTO inoltre l'art. 18, comma 2, della medesima legge n. 109/94 che prevede la ripartizione del 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto;

CONSIDERATO che la predetta norma prevede che la ripartizione sia effettuata con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione;

VISTO il verbale dell'accordo sindacale stipulato il 25 luglio 2002 in sede di contrattazione decentrata integrativa, recepito con deliberazione 05 settembre 2002, n. 333/CS, con il quale sono stati tra l'altro stabilite le modalità ed i criteri di ripartizione del predetto fondo ed approvata la bozza di Regolamento;

CONSIDERATO che l'art. 14, comma 4, della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2, prescrive che la Giunta regionale eserciti il controllo di merito, tra l'altro, sulle norme di carattere regolamentare;

VISTA la nota 02 dicembre 2002, prot. 109985, trasmessa ad ARSIAL dalla Direzione regionale Agricoltura con nota 11 dicembre 2002 n. 3805/DIR, con la quale la Direzione regionale attività della Presidenza, a chiarimento di quanto previsto dall'art. 14 della L.R. 10 gennaio 1995, n. 2, precisa che "il Regolamento adottato dall'Agenzia in materia di incentivi e spese per la progettazione di cui alla legge 11 febbraio 1994 n. 109 e al D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, deve intendersi ricompreso tra gli atti che la legge regionale 2/1995 assoggetta al controllo della Giunta regionale";

CONSIDERATO che nell'incontro sindacale tenuto il 22 gennaio 2003, tra le delegazioni trattanti dell'Agenzia si è convenuto di modificare l'art. 13 del sopra citato Regolamento;

RITENUTO di approvare il Regolamento per la ripartizione degli incentivi previsti dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, conformemente ai criteri ed alle modalità definite in sede di contrattazione sindacale decentrata, da trasmettere alla Regione Lazio per il controllo di cui all'art. 14, comma 4, della legge regionale n. 2/1995;

SU PROPOSTA del dirigente dell'Area Sviluppo Organizzativo e Gestione Risorse Umane;

SENTITO il parere del Direttore Generale circa la conformità dell'atto agli indirizzi programmatici adottati dall'Agenzia;

### DELIBERA

In conformità con le premesse, che formano parte integrante del dispositivo della presente deliberazione.

DI APPROVARE il Regolamento per la ripartizione del fondo di cui all'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante, che annulla e sostituisce il precedente Regolamento approvato con Deliberazione 05 settembre 2002, n. 333/CS.


DI RISERVARSI, con successivo provvedimento, di determinare, gli incentivi relativi al periodo precedente la approvazione del Regolamento medesimo.

La presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, comma 4, della L.R. 10 Gennaio 1995, n.° 2, così come successivamente integrato e/o modificato é soggetta a controllo di merito.

Il Direttore generale  
(on. Giulio Santarelli)



Il Commissario straordinario  
(dott. Andrea Urbani)



# Pubblicazione All'Albo

n.° .....<sup>58</sup> del Registro delle pubblicazioni all'Albo

La presente Deliberazione n.° 58 / CS dell'Area Sviluppo Organizzativo e Gestione Risorse Umane, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo dell'Agenzia in data odierna e vi rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Roma, li ...12/02/03.....

L'impiegato  
Addetto

IL TITOLARE DI P.O.  
RESPONSABILE

.....

.....

**ARSIAL**

SERVIZIO DIREZIONE GENERALE

IN COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

12 FEB. 2003

Roma, li .....

Il Dirigente

Dot. Franco Cardilli



Aeel decub. 581CS

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE  
DEL FONDO DI CUI AL COMMA 1  
DELL' ART.18 DELLA LEGGE N.109 DEL 1994  
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Art. 1

Campo di applicazione

- 1) Il presente regolamento, parte integrante dei contratti integrativi decentrati per il personale dipendente e per la dirigenza di ARSIAL, definisce, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 26, comma 1, lett. e) del CCNL Area dirigenza, i criteri e le modalità per il riparto delle somme relative alla progettazione e redazione degli atti di pianificazione rispettivamente in misura non superiore all'1,5% dell'importo posto a base di gara, per le opere o lavori, e non superiore al 30% della tariffa professionale relativamente agli atti di pianificazione.
- 2) Le somme suddette sono destinate ad incentivare l'attività del personale dell'Agenzia incaricato della redazione di progetti di lavori e opere pubbliche, della direzione dei lavori e del collaudo degli stessi, nonché della redazione di atti di pianificazione.
- 3) Costituiscono economie di spesa le quote parti delle somme destinate agli incentivi di cui ai commi precedenti, corrispondenti alle prestazioni affidate ad esterni all'amministrazione di ARSIAL e che, pertanto, vanno detratte dall'ammontare dei fondi di incentivazione.
- 4) Sulle somme erogate per le attività previste dal presente accordo deve essere operata la compensazione con le somme dovute a titolo di retribuzione di risultato, pertanto al collaboratore sarà corrisposta la differenza tra la somma spettante per l'incentivo di cui trattasi e la retribuzione di risultato, qualora la prima sia inferiore a quest'ultima, diversamente la retribuzione di risultato si intende riassorbita dall'incentivo. Inoltre per il personale dipendente non si fa luogo alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario durante il periodo impiegato per l'esecuzione dell'attività progettuale.

Art. 2

Incentivazione dell'attività di progettazione

- 1) Gli incentivi di cui all'articolo precedente sono finalizzati a retribuire l'attività di progettazione utile ad appaltare i lavori.
- 2) Tale attività è quella prestata per la redazione dei progetti esecutivi, come definiti dall'art. 16 della legge n.109 del 1994, nonché per la redazione di progetti preliminari e definitivi nel caso in cui si proceda rispettivamente con l'appalto-concorso o con la concessione di lavori pubblici ovvero con appalto integrato.
- 3) Il tecnico che ha redatto il progetto preliminare o quello definitivo è di norma incaricato della redazione del progetto esecutivo, e comunque, partecipa, alla suddivisione della somma relativa all'incentivo di cui trattasi.

Art. 3  
Attività di collaudo

- 1) L'incarico di collaudatore è di regola affidato a personale dell'ARSIAL, il ricorso a soggetti esterni è consentito nel caso in cui non vi sia personale dell'Agenzia disponibile o idoneo allo svolgimento del collaudo.

Art. 4  
Costituzione del fondo per l'erogazione degli incentivi per la progettazione,  
la direzione lavoro, il collaudo e i piani di sicurezza

- 1) Per ciascun progetto deve essere ripartita tra i soggetti destinatari degli incentivi una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro calcolato al netto dell'IVA e comunque al netto delle somme a disposizione.
- 2) La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita sulla base dei criteri fissati nel Regolamento approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2 novembre 1999, n.555, in relazione alle classi di importo ed è incrementabile, per talune di esse in rapporto all'entità ed alla complessità dell'opera da realizzare. In particolare, in relazione alle classi di importo il fondo è così determinato:
  - 1) per i progetti di importo fino ad € 154.937,07.= (pari a £. 300.000.000.=) il fondo è attribuito in ragione dell'1,5%;
  - 2) per i progetti di importo compreso tra € 154.937,07.= (pari a £. 300.000.000.=) e € 774.685,35.= (pari a £.1.500.000.000.=) il fondo è attribuito in ragione dell'1,4 %;
  - 3) per i progetti di importo compreso tra € 774.685,35.= (pari a £. 1.500.000.000.=) e € 4.999.302,79.= (pari a £. 9.680.000.000.=) il fondo è attribuito in ragione dell'1,2 %;
  - 4) per i progetti di importo compreso tra € 4.999.302,79.= (pari a £. 9.680.000.000.=) e € 24.996.513,92.= (pari a £. 48.400.000.000.=) il fondo è attribuito in ragione dell'1,1 %;
  - 5) per i progetti di importo superiore a € 24.996.513,92.= (pari a £.48.400.000.000.=) il fondo è attribuito in ragione dell'1,0 %;

Per i progetti i cui importi sono indicati ai punti 3,4 e 5 è possibile attribuire una maggiorazione qualora si ravvisi una delle condizioni di seguito elencate:

- a) multidisciplinarietà del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se quindi lo stesso è costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti – strutture – studi – prove);
- b) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione, adeguamento e completamento e in generale se gli studi preliminari del progetto eccedono quelli normalmente richiesti, o vi siano difficoltà operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
- c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali sono stati effettuati studi o

- d) progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.

#### Art. 5

#### Soggetti destinatari degli incentivi

1) Il fondo di cui all'articolo precedente è ripartito tra i soggetti di seguito indicati:

- a) i progettisti che si assumono la responsabilità professionale della progettazione firmando il progetto; detti collaboratori devono essere abilitati all'esercizio della professione, i tecnici diplomati in assenza dell'abilitazione possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione;
- b) i tecnici incaricati della redazione dei piani di sicurezza, che se ne assumono la responsabilità professionale firmando, il piano; detti tecnici devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dall'art. 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
- c) il direttore dei lavori che si assume la responsabilità professionale dell'attività di direzione dei lavori sottoscrivendo in particolare gli stati di avanzamento dei lavori stessi nonché il relativo stato finale; detto collaboratore deve essere abilitato all'esercizio della professione; i tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione possono svolgere l'attività di direzione dei lavori, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione;
- d) i collaboratori alla progettazione, alla direzione dei lavori ed alla redazione dei piani di sicurezza, vale a dire il personale con mansioni e competenze tecniche e/o specialistiche cui sono affidati compiti di effettivo supporto alla redazione del progetto, della direzione lavori e della redazione dei piani di sicurezza, fra i quali rientrano, a titolo esemplificativo, la redazione di elaborati descrittivi consulenze specialistiche strumentali e/o connesse all'elaborazione progettuale (anche giuridiche), indagini geologiche, geotecniche e sismiche, rilievi, misurazioni, picchettazioni nonché il personale amministrativo e contabile purché sottoscriva gli atti di propria competenza; i suddetti tecnici si assumono la responsabilità degli elaborati di loro competenza con la sottoscrizione degli stessi nel rispetto delle relative competenze professionali; detto personale deve essere in possesso di un titolo di studio almeno di scuola media superiore corrispondente al profilo professionale, ovvero, per il personale tecnico, avere maturato un'esperienza professionale tecnico/specialistica almeno quinquennale presso l'Amministrazione di ARSIAL o altra Pubblica amministrazione;
- e) i collaudatori, che si assumono la responsabilità professionale relativa alla sottoscrizione del verbale di collaudo; detti collaboratori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea in ingegneria o architettura e, limitatamente ad un solo componente per ciascuna commissione di collaudo, laurea in geologia, scienze agrarie e forestali;
- abilitazione all'esercizio della professione secondo disposizione di legge;

f) il responsabile del procedimento, che deve essere, secondo quanto stabilito dall'art. 7, comma 5, della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, un tecnico.

#### Art. 6

#### Criteri generali per il riparto del fondo

1) Il fondo di cui all'articolo 4 è ripartito tra i soggetti destinatari degli incentivi sulla base delle seguenti percentuali:

	Soggetti interessati	percentuali
a	Responsabile unico del procedimento	dal 5% al 10%
b	- Tecnici che hanno redatto il progetto (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumano la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati); - Tecnici incaricati della redazione del piano di sicurezza; - Incaricati della direzione lavori e del collaudo.	dal 50% all'80%
c	Collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su disposizione dei tecnici di cui ai precedenti punti b), c) ed e) e che, firmandoli assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale).	dal 15% al 40%
d	Altri componenti dell'ufficio tecnico che hanno contribuito al progetto pur non sottoscrivendone gli elaborati	dal 5% al 10%

- 2) In sede di approvazione del singolo progetto, l'Amministrazione determina la misura complessiva del c compenso in conformità con i criteri come sopra stabiliti e la quota spettante al Responsabile Unico del Procedimento. La ripartizione del fondo tra gli altri soggetti interessati e le percentuali della quota di assegnazione del fondo per singolo partecipante, nei limiti della tabella di cui al comma 1, viene stabilita dal R.U.P., sulla base della tipologia e complessità del progetto e delle professionalità e specifiche competenze richieste per gli incarichi affidati.
- 3) In sede di approvazione del progetto, oltre alla nomina del R.U.P., vengono individuati i nominativi del personale tecnico-amministrativo che partecipa alla redazione del progetto ed alla relativa qualificazione professionale, il compito attribuito a ciascuno, l'ammontare del fondo da ripartire al netto delle spese per prestazioni esterne, la copertura finanziaria delle spese.
- 4) I compensi derivanti dagli incarichi affidati non potranno superare individualmente nel corso dell'esercizio finanziario la somma di € 50.000,00.= per il personale di cui alle lettere a) e b) della tabella di cui al comma 1, e di € 30.000,00.= per il restante personale.

- 5) L'affidamento degli incarichi avviene garantendo i principi di professionalità e di rotazione, per assicurare una distribuzione equilibrata, equo ed ottimizzata degli incarichi stessi, tenuto conto anche del numero e del valore di quelli già affidati.

#### Art. 7

##### Modalità di erogazione degli incentivi

- 1) Gli incentivi sono corrisposti a coloro che hanno effettivamente partecipato alle attività di progettazione, direzione lavori, redazione dei piani di sicurezza, e di collaudo e sono liquidati per quanto attiene alle progettazioni, successivamente all'appalto dei lavori, per le rimanenti attività successivamente al collaudo dell'opera o dei lavori, fatta eccezione di quanto previsto al comma 2. In relazione ai tempi preventivati di realizzazione dell'opera, con esclusione delle attività precedenti la fase dell'appalto dei lavori, può essere stabilita l'erogazione sulla base degli stati di avanzamento, fermo restando che non meno del 30% deve essere erogato dopo il collaudo. L'erogazione del compenso è comunque subordinata alla effettiva, regolare e conforme realizzazione del progetto nei termini temporali preventivati, fatta eccezione per i casi di ritardi esclusivamente imputabili a responsabilità esterne ai partecipanti al procedimento e/o a circostanze assolutamente imprevedibili.
- 2) Qualora il progetto non sia approvato per motivi di opportunità, non dipendenti da motivazioni di carattere tecnico, gli incentivi sono erogati sulla base di una relazione finale sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, redatta dal responsabile del procedimento ed approvata dall'organo che ha provveduto all'affidamento dell'incarico.
- 3) Nel caso in cui si sia determinata la necessità di apportare variazioni rispetto alle percentuali inizialmente stabilite per i singoli interessati, tali variazioni devono essere precisate e motivate ed approvate con un atto dello stesso soggetto che ha approvato il riparto. Tale atto deve essere adottato prima dell'erogazione degli incentivi.
- 4) Il R.U.P. dovrà comunicare all'Area Sviluppo Organizzativo e Gestione Risorse Umane, ai fini della liquidazione degli importi dovuti, una scheda predisposta per ogni singolo lavoro, nella quale saranno indicati i dipendenti che hanno contribuito al progetto con le rispettive percentuali.

#### Art. 8

##### Attività di pianificazione e costituzione del fondo

- 1) L'attività di pianificazione che dà diritto alla corresponsione degli incentivi, nel limite massimo del 30% della tariffa professionale, è quella attinente alla redazione di atti di pianificazione comunque denominati.
- 2) Per atti di pianificazione si intendono quelli previsti da specifiche disposizioni di legge, il cui contenuto attiene a discipline urbanistiche o che, comunque, abbiano ad oggetto l'assetto, la salvaguardia e le trasformazioni del territorio e più precisamente:
  - interventi, come definiti all'art. 31, comma e), legge 5 agosto 1978, n. 457;
  - atti di pianificazione volti allo studio ed alla eventuale esecuzione di azioni finalizzate alla trasformazione del territorio, ovvero alla realizzazione e/o

ed esecuzione di interventi di tutela ambientale, atti che comunque siano contemplati nelle tariffe professionali delle seguenti categorie:

- 1) ingegneri ed architetti;
- 2) geometri;
- 3) dottori agronomi;
- 4) periti agrari;

- 3) Il responsabile del procedimento, ai fini della corresponsione degli incentivi di cui trattasi, deve attestare che il piano medesimo è adeguatamente sviluppato e che lo stesso è utilizzabile per gli scopi per i quali è stato redatto.
- 4) Il fondo da ripartire tra gli aventi diritto è stabilito sulla base di parametri percentuali da applicare al limite massimo del 30% della tariffa professionale, da individuarsi sulla base dei seguenti criteri, in relazione all'entità ed alla complessità del piano:

Complessità dell'atto di pianificazione	Da un minimo	Ad un massimo
a) atti che richiedono l'utilizzo di competenze pluridisciplinari	71%	100%
b) monodisciplinari	40%	70%

- 5) La percentuale da applicare al limite massimo del 30% costituisce il fondo da ripartire ed è data dalla media delle percentuali calcolate in funzione dei due parametri sopra indicati.
- 6) La modalità per la determinazione della tariffa professionale da applicare, tenuto conto della Circolare del Ministero dei Lavori pubblici 01/11/1969, n.6679, utilizza indici analoghi a quelli applicati dalle altre pubbliche amministrazioni del Lazio e/o da altre Regioni con riferimento a caratteristiche simili.

#### Art. 9

##### Aventi diritto all'incentivo per la pianificazione

1) I soggetti destinatari della ripartizione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo precedente sono i seguenti:

- a) responsabile del procedimento e i dirigenti e/o funzionari che, nell'ambito delle competenze connesse al proprio profilo professionale, si assumono la responsabilità tecnico-professionale del piano con la sottoscrizione dello stesso; tali collaboratori devono essere abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo albo professionale; i tecnici in assenza dell'abilitazione possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'Amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra Amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione;
- b) i tecnici collaboratori all'attività di pianificazione, cui sono affidati compiti di effettivo supporto alla stessa, cioè, a titolo esemplificativo, quelli addetti alla redazione di elaborati grafico-descrittivi e che, si assumono, sottoscrivendoli, la responsabilità delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici ed in generale degli elaborati che hanno redatto,

personale deve essere in possesso di un titolo di studio almeno di scuola media superiore corrispondente al profilo professionale, ovvero, per il personale tecnico, deve avere maturato un'esperienza professionale tecnico/specialistica almeno quinquennale presso l'ARSIAL o altra Pubblica Amministrazione;

- 2) Il responsabile del procedimento coordina tutta l'attività di progettazione, secondo il programma di lavoro, ed assicura l'informazione, mediante comunicazione alle organizzazioni sindacali, degli incarichi assegnati.
- 3) Il responsabile del procedimento, qualora sia individuato nel dirigente dell'Area interessata partecipa al riparto degli incentivi.

#### Art. 10

##### Criteria per il riparto del fondo per la pianificazione

- 1) La ripartizione del fondo è operata sulla base di un programma di lavoro predisposto dal dirigente della struttura interessata ed approvato dal Direttore generale in relazione alla complessità dell'attività svolta secondo la seguente suddivisione tra le figure professionali, di cui all'articolo precedente, e con i seguenti valori percentuali:

Soggetti interessati	Percentuali
a) Responsabile del procedimento	dal 5% al 10%
b) Dirigenti e/o funzionari che hanno redatto il piano e si assumono la responsabilità tecnico - professionale del piano stesso	dal 40% al 70%
c) Tecnici collaboratori all'attività di pianificazione	dal 20% al 60%

La somma dei valori percentuali proposta nel programma di lavoro non può superare il 100%.

- 2) I compensi derivanti dagli incarichi affidati non potranno superare in ogni caso, nel corso dell'esercizio finanziario, la somma di € 50.000,00.= per il personale di cui alle lettere a) e b) della tabella di cui al comma precedente e di € 30.000,00.= per il restante personale.

#### Art. 11

##### Affidamento degli incarichi e procedimento per l'attribuzione dell'indennità per la pianificazione

- 1) L'affidamento degli incarichi per la redazione del piano alle singole figure professionali che partecipano direttamente all'atto di pianificazione avviene con l'approvazione del programma di lavoro, dando la priorità al personale facente parte della struttura competente per materia.
- 2) Gli incarichi al personale appartenente ad Aree diverse avviene previo assenso dei dirigenti delle Aree interessate.
- 3) L'affidamento dell'incarico è revocato in caso di mancato e ingiustificato raggiungimento degli obiettivi assegnati al personale con il programma di lavoro.

- 4) Nell'atto indicato al comma 1 devono essere individuati i nominativi di coloro che partecipano alla redazione del piano e la relativa qualificazione professionale, il compito attribuito a ciascuno, il calcolo della tariffa professionale, l'ammontare del fondo da ripartire per l'incentivazione, la copertura finanziaria della spesa. Nello stesso atto devono inoltre essere definite, per ciascun nominativo individuato, le percentuali della quota di assegnazione del fondo, nei limiti della tabella di cui all'articolo precedente.
- 5) La graduazione degli incentivi nell'ambito delle percentuali di cui sopra deve essere determinata e motivata in base ai seguenti elementi:
  - tipologia e complessità del piano;
  - competenze e professionalità richieste per il compito affidato;
  - grado di responsabilità.
- 6) L'affidamento degli incarichi avviene assicurando i principi di professionalità e di rotazione, per assicurare una distribuzione equilibrata equa ed ottimizzata degli incarichi stessi, tenuto conto anche del numero e del valore di quelli già affidati.
- 7) Il programma di lavoro può prevedere una liquidazione degli incentivi sulla base di stati di avanzamento fino ad una percentuale del 50%.

#### Art. 12

##### Modalità di erogazione degli incentivi per la pianificazione

- 1) Gli incentivi sono corrisposti a coloro che hanno effettivamente partecipato alla redazione del piano e sono liquidati, successivamente all'adozione del piano da parte dell'ARSIAL, fatta eccezione di quanto previsto al comma 2.
- 2) Qualora il piano non sia approvato per motivi di opportunità, non dipendenti da motivazioni di carattere tecnico, gli incentivi sono erogati sulla base di una relazione finale sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, redatta dal responsabile del procedimento ed approvata dall'organo che ha approvato il programma di lavoro.
- 3) Nel caso in cui si sia determinata la necessità di apportare variazioni rispetto alle percentuali stabilite nel programma di lavoro per i singoli partecipanti alla redazione del piano, tali variazioni devono essere precisate e motivate con un atto dello stesso soggetto che ha approvato il programma di lavoro. Tale atto deve essere adottato prima dell'erogazione degli incentivi.
- 4) Il R.U.P. dovrà comunicare all'Area Sviluppo Organizzativo e Gestione Risorse Umane, ai fini della liquidazione degli importi dovuti, una scheda predisposta per ogni singolo lavoro, nella quale saranno indicati i dipendenti che hanno contribuito al progetto con le rispettive percentuali.



ARSIAL


agenzia regionale per lo sviluppo  
e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio

AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO E GESTIONE RISORSE UMANE

- P.O. Stato Giuridico, Concorsi e Reclutamento del Personale -

Prot. n. 3750/GL

Roma, li 20 MAR. 2003



Spett/le  
REGIONE LAZIO  
Dipartimento Economico e Occupazionale  
Direttore Regionale Agricoltura  
Via R.R. Garibaldi n. 7  
00145 ROMA RM

Alla c.a. della dott.ssa Maria Andreina RAPONI

OGGETTO: deliberazione concernente "approvazione del Regolamento recante norme per la ripartizione degli incentivi previsti dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109".

A seguito della trasmissione, per il controllo di merito, della deliberazione 11 febbraio 2003, n. 58/CS, relativa all'oggetto, avvenuta con nota 12 febbraio 2003, prot. 1708, si trasmette in allegato copia dell'estratto del verbale dell'incontro sindacale avvenuto in data 22 gennaio 2003, nel corso del quale è stato convenuto a maggioranza, con il parere contrario dei rappresentanti CISAL, di inviare al controllo regionale il Regolamento, già approvato nell'incontro sindacale del 25 luglio 2002, modificando le disposizioni transitorie inserite nell'art. 13 del regolamento medesimo.

In proposito si trasmette, in allegato, la pagina 9 del Regolamento allegato alla deliberazione in oggetto, contenente l'art. 13 nella versione approvata nell'incontro sindacale del 22 gennaio 2003, che risulta erroneamente non inviata con la citata nota del 12 febbraio 2003.

Spiacenti per l'involontario disguido, si ringrazia per la cortese collaborazione e si resta in attesa di conoscere le disposizioni che codesta Amministrazione riterrà di adottare in merito al provvedimento in esame.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE DELL'AREA  
(dott. Giorgio Brunelli)

Art. 13  
Disposizioni finali e transitorie

Il presente regolamento si applica per la determinazione degli incentivi relativi a tutti i lavori progettati e realizzati dalle strutture dell'Agenzia a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 109/94, conformemente alle disposizioni contenute nelle seguenti norme vigenti nel tempo:

- articoli 18 e 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
- articolo 1 del decreto legge 3 aprile 1995, n. 101;
- articolo 6 della legge 2 giugno 1995, n. 216;
- articolo 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- articolo 9 della legge 18 novembre 1998, n. 415;
- articolo 13 della legge 17 maggio 1999, n. 144.



**DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE**  
**DIREZIONE REGIONALE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE**

AREA **1/G - AVVOCATURA**

PROT. N. **62690**

FASC. N. **10/6/03**  
 RISP. FOGGIO N. **42321/3D/2.5.03**

ROMA, **10 MAG. 2003**  
 VIA M. COLONNA, 27 - 00192 ROMA

**DIPARTIMENTO ECONOMICO  
 E OCCUPAZIONALE**  
**DIREZIONE REGIONALE  
 AGRICOLTURA**  
**SEDE**

**OGGETTO: DELIBERAZIONE ARSIAL AVENTE AD OGGETTO:  
 "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RECANTE  
 NORME PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI  
 PREVISTI DALL'ART. 18 DELLA LEGGE 11.2.1994  
 N. 109".  
 QUESITO LEGALE**

REGIONE LAZIO DIPARTIMENTO SVILUPPO AGRICOLO E MONDO RURALE  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>12 MAG. 2003</b> </div> Prot. n° <b>44887/08</b>
--

**I** - L'art. 18 della L. 11.2.1994 n. 109 nel testo vigente (incentivi e spese per la progettazione) prevede (comma 1) la ripartizione di una somma non superiore all'1,5 % dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori.

Il successivo comma 2 prevede la ripartizione del 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.

Le ripartizioni in parola debbono avvenire "con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione" (art. 18 primo comma cit.).

**Area Avvocatura**GAJ 08/05/03  
PADOVA ECONOMICO  
ARSIAL-L. 109/94**PAGINA N. 2**

Tanto premesso, si rappresenta come l'ARSIAL, Ente di diritto pubblico strumentale della Regione (v. art. 1 L.R. 10.1.1995 n. 2), abbia sottoposto al controllo di merito della Giunta Regionale ex art. 14 L.R. cit. un regolamento adottato per la disciplina della suddetta materia, che sostituisce un regolamento previgente.

L'art. 13 del regolamento ora in esame (Disposizioni finali e transitorie) stabilisce che "il presente regolamento si applica per la determinazione degli incentivi relativi a tutti i lavori progettati dalle strutture dell'Agenzia a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 109/94 ....".

La Giunta Regionale ha disposto la sospensione della Deliberazione ARSIAL approvativa del regolamento in parola, e si chiede un parere circa la valenza retroattiva stabilita dalla norma testé riportata.

**II** — Va premesso che — nel quadro delle fonti dell'ordinamento italiano — i regolamenti costituiscono fonti di rango secondario.

Ne consegue che i regolamenti non possono derogare al principio di irretroattività della legge, sancito dall'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, essendo una tale possibilità consentita soltanto ad altra legge, quale fonte di pari rango rispetto al codice civile.

La Corte Costituzionale (Corte Cost. 80/53) ha confermato che la possibilità di derogare al principio di irretroattività è attribuita soltanto alle leggi in senso stretto e non agli atti normativi sublegislativi.

Ne consegue l'illegittimità dell'art. 13 del regolamento in esame, che deve pertanto essere espunto.

Resta con ciò evidentemente assorbito il quesito posto in subordinazione, relativo all'incidenza sugli effetti prodotti dal previgente regolamento.

**IL DIRIGENTE ALLA CONSULENZA**  
**(AVV. FRANCO DALL'AGLIO)**

*Nello Aglio*